

N. R.G. 382/2015 Ruolo Istr. Pref.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE SETTIMA CIVILE

N. 125/16 RF
N. 129/16 R. JENT.
N. 2076/16 B REP.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Renato DELUCCHI Presidente
dott. Franco DAVINI Giudice
dott. Rosario AMMENDOLIA Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 382/2015 R.R.C.C., a seguito di richiesta proposta da

Luisa Lauria, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Podestà ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Genova, indirizzo di posta elettronica certificata stefano.podesta@ordineavvgenova.it ovvero all'utenza fax 010.8683896;

- ricorrente -

PER OTTENERE LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DI

Edilizia Ecologica Levante s.r.l., con sede in Recco, Via Biagio Assereto 33/4 (P.I. 01806670996);

- resistente -

CONSIDERATO

che il rappresentante legale della fallenda, Giovanni Macchiavello, è comparso in udienza senza contestare la pretesa creditoria della ricorrente, né offrendo di dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali o patrimoniali di cui all'art. 1 L.F. o l'insussistenza dello stato di insolvenza, bensì proponendo un pagamento dilazionato del debito;

che nelle successive udienze il rappresentante della società fallenda non è comparso e la ricorrente ha insistito per la dichiarazione di fallimento;

che dalla documentazione prodotta risulta documentale il debito della fallenda nei confronti della ricorrente per € 19.093,50, come riconosciuto in decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso in data 25/9/2014, oltre interessi e spese del procedimento;

che risulta documentato anche il pignoramento negativo tentato nei confronti della fallenda in data 12/2/2015;

che il tempo trascorso dalla notifica del decreto ingiuntivo senza che sia stato pagato l'importo ingiunto, seppur relativamente modesto, la proposta di pagamento dilazionato del debito, come formulata dal rappresentante legale della fallenda, che evidentemente non ha avuto seguito, nonché il pignoramento negativo sono indici evidenti di insolvenza;

che sussiste altresì il requisito dell'ammontare minimo dei debiti, non inferiore ad € 30.000,00, di cui all'art. 15 L.F. u.c., in quanto l'Agenzia delle Entrate, con certificazione del 24/2/2016, ha esposto crediti fiscali nei confronti della fallenda, già inseriti in cartelle di pagamento notificate, per complessivi € 12.775,2, che si aggiungono al credito vantato dalla ricorrente per non meno di € 19.093,50;

che il ricorso deve essere pertanto accolto;

DICHIARA

il fallimento di **Edilizia Ecologica Levante s.r.l.**, con sede in Recco (GE), Via Biagio Assereto 33/4 (P.I. 01806670996);

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Rosario Ammendolia e Curatore
dott. UGO BARONI, con studio in Genova; via
Biereche 6/5

ORDINA

alla fallita il deposito in Cancelleria, entro tre giorni, dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in suo possesso al cui deposito non abbia ancora provveduto, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'udienza come *infra* fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;

FISSA

l'udienza del 18/1/2017, alle ore 10.00, davanti al Giudice Delegato per l'esame dello stato passivo;

DISPONE

che la Cancelleria provveda agli adempimenti previsti dall'art. 17 R.D.267/1942 ed in particolare alla comunicazione all'Ufficio del Registro delle Imprese di Genova per la annotazione;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 146 T.U. D.P.R., 30/05/2002 n° 115 la prenotazione a debito dell'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 59, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dell'imposta ipotecaria e l'imposta catastale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, del contributo unificato e dei diritti di copia, fermo restando che Le spese prenotate a debito o anticipate debbono essere recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.

Così deciso in Genova, in Camera di Consiglio in data 13/10/2016.

Il Giudice relatore
dott. Rosario AMMENDOLIA

Il Presidente
dott. Renato DELUCCHI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Antonella Bianco

TRIBUNALE DI GENOVA
Deposito in Cancelleria
13 OTT. 2016
Genova.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Antonella Bianco

Per. 13.10.16